



## **REGIONE SICILIANA**

**Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali  
e del Lavoro**

**Agenzia Regionale per l'Impiego, l'Orientamento, i  
Servizi e le Attività Formative**

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013,  
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA**

***ASSE II – OCCUPABILITÀ -OBIETTIVO D***

**Avviso n.1/2011  
del 18 gennaio 2011**

**Aiuti all'occupazione ex Reg. CE 800/2008  
Procedura a sportello per la presentazione delle richieste per la  
concessione dei contributi di cui al**

**Titolo VI della L.r. n.9/2009 - Capo II della L.r. n.11/2010**

## OGGETTO

Con decreto n. 932/2010 del 1 dicembre 2010 del Dirigente Generale ad Interim del Dipartimento Agenzia Regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, ammesso a visto di legittimità dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2011, sono state emanate le indicazioni di carattere procedurale ed attuativo per l'accesso al regime di aiuto previsto al CAPO II della Legge regionale n. 11/2010 e del Titolo VI della Legge regionale n. 9/2009 in favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della citata Legge regionale n. 11/2010 (G.U.R.S. n. 23 del 14 maggio 2010 – supplemento ordinario), e i dodici mesi successivi, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero dei lavoratori dipendenti.

Nel rimandare a quanto specificatamente previsto dal citato decreto, con il presente Avviso si rendono note le modalità attuative per l'accesso ai benefici di cui alle leggi sopra richiamate.

## DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Avviso pubblico si applicano le seguenti definizioni:

- Avviso: il presente Avviso pubblico, comprensivo dei suoi allegati.
- 'lavoratore': qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
- 'lavoratore svantaggiato', 'lavoratore molto svantaggiato' e 'lavoratore disabile': i lavoratori così come definiti dall'articolo 2, punti 18, 19 e 20 regolamento CE n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008;
- 'lavoratore dipendente': quando non diversamente specificato, il lavoratore assunto indistintamente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- 'numero di lavoratori dipendenti': il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 'costi salariali': l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
  - la retribuzione lorda, prima delle imposte;
  - i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali
  - e i contributi assistenziali per figli e familiari.
- 'agevolazione': l'importo di aiuto che si compone della seguente tipologia di contributi:
  - A) Contributo fisso ex Capo II della L.r. n.11/2010;
  - B) Contributo in misura corrispondente alla copertura totale o parziale dei contributi obbligatori ex Titolo VI della L.r. n.9/2009:

## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per il presente Avviso si fa riferimento alla normativa ed alle disposizioni per l'attuazione programmatiche sotto elencate:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento



- (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successive modifiche;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13 luglio 2007;
  - Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) n. 6722 del 17 dicembre 2007;
  - Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione categoria), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008;
  - Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Delibera 164 dell'8 maggio 2009 dalla Giunta Regionale;
  - Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007-2013, versione III del 7 maggio 2010 approvato con D.D.G. n. 2152 del 10 maggio 2010 (di seguito anche Vademecum);
  - Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007-2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-2013 del 13 marzo 2008;
  - Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n.200, art. 2, comma 1 e successive modifiche e integrazioni;
  - Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 (G.U. n.42 del 21 febbraio 2005) e dal D.L. 14 marzo 2005, n.35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Maggio 2005, n.80;
  - Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - DPR 28 dicembre 2000, n.445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
  - DPR 3 Ottobre 2008, n.196 (pubblicato nella GURI n. 294 del 17 dicembre 2008) "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
  - Legge Regionale 30 aprile 1991, n.10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
  - Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 giugno 2008, n.12 "Regolamento del diritto d'accesso ai documenti dell'Amministrazione Regionale";
  - Legge Regionale n. 6/2009 art. 35;
  - Protocollo d'Intesa Regione Siciliana ed il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
  - Legge regionale 6 agosto 2009, n.9, ed in particolare il Titolo VI "Aiuti al lavoro";
  - Legge regionale 12 maggio 2010, n.11 "Disposizioni Programmatiche e correttive per l'anno 2010" ed in particolare il Capo II;
  - Decreto Assessoriale 10 settembre 2010, n. 764, con il quale l'Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, ai sensi dell'art. 46, comma 4, della succitata Legge regionale 6 agosto 2009, n.9, ha adottato, previo parere reso dalla competente Commissione Legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, le necessarie disposizioni per l'attuazione del regime di aiuti previsto dallo stesso titolo VI della citata L.r. 9/09;
  - Decreto Assessoriale 17 settembre 2010, n.783 del, con il quale l'Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della succitata Legge regionale 12 maggio 2010, n.11, ha onerato il Dirigente Generale dell'Agenzia Regionale per l'impiego dell'adozione dei provvedimenti di competenza assicurando la piena attuazione ed armonizzazione delle tipologie di regime d'aiuto previste sia dal Titolo VI della L.r. n.9/2009, limitatamente alle categorie di lavoratori previsti dall'art. 36, comma 1, della stessa legge, con le procedure per l'erogazione dei contributi previsti dal Capo II della L.r. n.11/2010, nella forma di erogazione diretta, nelle more di attivazione del rapporto convenzionale con l'INPS;

- Decreto Dirigenziale 22 ottobre 2010, n. 876, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa al macroprocesso: erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari – aiuti all'occupazione ex l.r. 9/2009 e Lr. 11/2010, ammesso a visto di legittimità dalla Corte dei Conti in data 15 novembre 2010;

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare istanza i datori di lavoro, così come identificati dall'art. 53 della L.r. n.11/2010 il quale richiama la definizione contenuta nell'art. 38 della L.r. n.9/2009, ovvero i soggetti che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, ed in particolare:

- a) imprese individuali, societarie (di capitali e di persone), e cooperative nonché i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative;
- b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
- c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.

Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci lavoratori con cui instaurano un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Sono esclusi dai benefici previsti per gli aiuti all'assunzione i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ivi comprese le imprese a partecipazione maggioritaria o totalitaria dei soggetti di cui all'art. 74 del TUIR che operino in regime prevalente a favore degli stessi soggetti (almeno il 50% del fatturato dell'ultimo anno). Sono altresì escluse le associazioni e fondazioni cui partecipano i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR.

## 3. PERIODO DI CONTRIBUZIONE INTERESSATO DA AIUTI

### Caso A)

Per le assunzioni disposte nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 (**14 agosto 2009**) e la data di pubblicazione della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 (**14 maggio 2010**) gli aiuti riconosciuti saranno esclusivamente quelli previsti dalla L.r. 9/2009 per 12/24 mesi decorrenti dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza.

(Es. Assunzione disposta il 18 settembre 2009 di lavoratore svantaggiato. Contributo previsto 12 mesi. Istanza presentata il 20 gennaio 2011. Decorrenza aiuto febbraio 2011 per 12 mesi ovvero fino al gennaio 2012)

### Caso B)

Per le assunzioni disposte nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 (**14 maggio 2010**) fino alla data di presentazione dell'istanza, gli aiuti riconosciuti saranno quelli previsti dalla L.r. 9/2009 per 12/24 mesi decorrenti dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza, ed i contributi ex l.r. 11/2010 per il periodo compreso fra il mese successivo all'assunzione fino a 12/24 mesi successivi.

(Es. Assunzione disposta il 18 giugno 2010 di lavoratore svantaggiato. Contributo previsto 12 mesi. Istanza presentata il 20 gennaio 2011. Decorrenza aiuto (ex L.r. 9/2009) febbraio 2011 per 12 mesi ovvero fino al gennaio 2012. Decorrenza aiuto (ex L.r. 11/2010) luglio 2011 per 12 mesi ovvero fino al giugno 2012.

### Caso C)

Per le assunzioni disposte successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso e comunque prima dell'invio dell'istanza gli aiuti riconosciuti saranno quelli previsti dalla L.r. 9/2009 per 12/24 mesi ed i contributi ex l.r. 11/2010 entrambi decorrenti per lo stesso periodo.



È altresì necessario che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, occupati mediamente dal datore di lavoro beneficiario nei dodici mesi precedenti.

#### 4. DESTINATARI

Destinatari degli incentivi sono i lavoratori di cui all'art. 2, punti 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e segnatamente:

- 1) Lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:
  - a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi prima della data di assunzione a tempo indeterminato. In proposito l'art. 36, comma 3, della L.r. 9/2009 dispone che i trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di welfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione;
  - b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  - c) i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
  - d) gli adulti che vivono soli con una o più persone fiscalmente a carico;
  - e) i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno del 25 per cento la disparità uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato ossia donne occupate nei settori dell'industria, e delle costruzioni, che sono caratterizzati a livello nazionale da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno del 25% la disparità media uomo-donna (fonte ISTAT 2009);
  - f) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile in Regione;
- 2) lavoratori molto svantaggiati, ossia disoccupati o inoccupati, senza lavoro da almeno 24 mesi;
- 3) lavoratori disabili, ossia chiunque al momento dell'assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato o antecedentemente sia:
  - a) riconosciuto disabile ai sensi delle vigenti disposizioni statali;
  - b) caratterizzato da impedimenti accertati, dall'azienda sanitaria provinciale competente, che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

#### 5. INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

L'agevolazione si compone di due forme di contributo cumulabili tra di loro a condizione che siano osservate le disposizioni in materia di intensità di aiuto previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di seguito riportate:

- nel caso di assunzione di un lavoratore svantaggiato, l'importo massimo di aiuto corrisponde al 50% dei costi salariali relativi ai primi 12 mesi dall'assunzione;
- nel caso di assunzione di un lavoratore molto svantaggiato, l'importo massimo di aiuto corrisponde al 50% del costo salariale, tuttavia, calcolato su un periodo di 24 mesi dall'assunzione stessa;
- nel caso di assunzione di lavoratori disabili, l'importo massimo di aiuto concedibile è elevato al 75% del costo salariale calcolato su un periodo corrispondente ai 24 mesi successivi all'assunzione stessa.

La quantificazione del contributo si determina sulla base dei costi salariali dichiarati dal datore di lavoro alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, i quali, inoltre, non possono essere soggetti a modifiche o aggiornamenti successivi alla data dell'istanza stessa.

Si precisa che, ai sensi del Regolamento n. 800/2008 art. 6, lett. h) e i), ciascuna impresa complessivamente potrà ricevere aiuti all'occupazione sino a € 5.000.000,00 per anno, in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati, e sino a € 10.000.000,00 per anno, in caso di assunzioni di lavoratori disabili.



Le forme di contributo previste sono le seguenti:

**A. Contributo fisso ex Capo II della L.r. n.11/2010**

Ai sensi dell'art. 55 della L.r. n.11/2010 la misura del contributo su base mensile per lavoratore assunto a tempo indeterminato è la seguente:

- € 333,00 (euro trecentotrentatre/00) per mesi 12 dalla assunzione, se trattasi di lavoratore svantaggiato;
- € 333,00 (euro trecentotrentatre/00) per mesi 24 dalla assunzione, se trattasi di lavoratore disabile o molto svantaggiato ;
- € 416,00 (euro quattrocentosedici/00) per mesi 12 dalla assunzione, se trattasi di lavoratrice svantaggiata ;
- e 416,00 (euro quattrocentosedici/00) per mesi 24 dalla assunzione, se trattasi di lavoratrice disabile o molto svantaggiata.

Tali risorse destinate al contributo sono assegnate prioritariamente secondo le seguenti percentuali:

- 70% alle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
- 10% alle grandi imprese;
- 20% ai datori di lavoro: lavoratori autonomi; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed alle associazioni con o senza personalità giuridica di cui al libro I Codice Civile ed alle fondazioni.

Tale contributo viene concesso con decorrenza dal mese successivo alla data di assunzione del lavoratore, purché avvenuta in data successiva alla pubblicazione della L.r. n.11/2010, ai sensi del comma 1 dell'art.53 della L.r. 11/2010

**B. Contributo in misura corrispondente alla copertura totale o parziale dei contributi obbligatori ex Titolo VI della L.r. n.9/2009:**

Importo del contributo commisurato alle seguenti voci di costi e con analoga durata del contributo fisso, nella misura stabilita all'atto della compilazione della scheda tecnica, allegata alla istanza di finanziamento:

- Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore;
- Contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
- Premi di assicurazione obbligatoria (INAIL e altre forme di assicurazione contro infortuni o altre coperture di rischio obbligatoriamente previste dal CCNL applicato).

Per questa tipologia di contributo è prevista una riserva di assegnazione del 20% da destinare ai lavoratori che hanno superato i 50 anni di età e che versino nelle condizioni di cui all'art. 36 comma 1 bis della L.r. n.9/2009.

Tale contributo decorre esclusivamente dal mese successivo alla data di presentazione della istanza di agevolazione e, pertanto, non si riconoscono agevolazioni sui costi antecedenti a tale data.

Sia per la forma di contributo di cui al punto A che B, qualora entro i termini di presentazione delle richieste si rilevi un surplus di risorse assegnate, secondo le priorità di cui ai commi precedenti, rispetto ad un maggiore fabbisogno per altra categoria di beneficiari, si provvederà alla modifica delle assegnazioni disposte dal presente articolo con apposito provvedimento di variazione.

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse esclusivamente a fronte di assunzioni presso unità operative attive sul territorio della Regione.

Per le assunzioni diposte successivamente alla data del 15 maggio 2011 verrà esclusivamente riconosciuto lo sgravio ex Lr. 9/2009.

**6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

L'istanza per la concessione del contributi di cui al presente Avviso potrà essere presentata a far data dal 1 febbraio 2011.



